

Realizzo controllato, abuso di diritto alleggerito

La realizzazione di preliminari operazioni di compravendita e donazione volte alla c.d. preconstituzione dei requisiti richiesti dall'articolo 177, comma 2-bis, del tuir qualora risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione aziendale, non costituiscono operazione in abuso del diritto.

È quanto emerge dalla lettura delle risposte ad interpello n. 450 e 451 pubblicate il 9 settembre 2022 le quali confermano, quanto già chiarito a suo tempo dalla risposta n. 429 del 2 ottobre 2020 poi esteso anche alle operazioni di scambio di partecipazioni di controllo dalla più recente risposta ad interpello n. 374 del 13 luglio 2022.

Nel caso analizzato dagli Uffici (interpello ordinario e interpello antiabuso), la riorganizzazione era stata realizzata con il dichiarato intento di suddividere la holding di famiglia partecipata e gestita da due nuclei familiari, in due distinte holding, ognuna delle quali facente capo al singolo nucleo familiare, al fine di semplificare i processi decisionali, consentire la scelta autonoma degli investimenti nei settori confacenti il singolo ramo, ed effettuare il passaggio generazionale all'interno di ogni ramo, se-

condo i tempi e le modalità più consone ai discendenti dei due nuclei familiari.

Dalla lettura combinata dei due interpellati ne scaturisce un quadro chiaro e ben delineato.

Con risposta 451, l'amministrazione finanziaria:

conferma che nel caso di conferimento di partecipazioni detenute in una holding, ai fini del rispetto delle percentuali di cui alla lettera a) del comma 2-bis, dell'articolo 177, del tuir (i.e. soglie di qualificazione) occorre considerare le partecipazioni detenute indirettamente (dal conferente) in tutte le società partecipate (demoltiplicazione);

chiarisce che la demoltiplicazione deve riguardare esclusivamente le partecipazioni in soggetti che abbiano come "veste" giuridica quella di una società (non rileveranno, quindi, le quote detenute in consorzi).

Nella Risposta 450, invece, l'agenzia ribadisce che la cessione (discorso analogo è stato fatto anche per le donazioni anticipate) delle c.d. partecipazioni ostative non costituisce fattispecie abusiva in virtù del fatto che trattasi di preliminari operazioni costituenti parte integrante di un più ampio progetto di

riorganizzazione del gruppo le quali, essendo state alienate a valori di mercato ai sensi dell'articolo 9, del tuir, non hanno realizzato alcun indebito vantaggio fiscale (ovvero per le donazioni pagata l'imposta di successione e donazione).

Su tale ultimo inciso, è stato sottolineato come, ai fini della non abusività dell'operazione, dovrà (ovviamente) trattarsi di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate.

Interessante, infine, il passaggio della risposta ove gli Uffici non ritengono rilevante (ai fini antiabuso) la circostanza che i trasferimenti delle partecipazioni ostative avvengano in favore di terzi ovvero in favore delle due Holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente. Tale affermazione porterebbe a ritenere che, ai fini di una valutazione antiabuso, non sia rilevante in sede di preconstituzione dei requisiti per il realizzo controllato chi sia il soggetto acquirente delle partecipazioni ostative potendo benissimo essere anche la nuova o già esistente società conferitaria.

di Federico Cocchi e Davide Greco

— © Riproduzione riservata —